




Imposta sostitutiva (DL n.93 del 27/5/2008)

Imposta sostitutiva - Guida utente


Riferimenti	
Oggetto:	Guida Utente
Codice Documento:	Imposta_sostitutiva
Versione:	v. 1.0
Nome File:	Imposta_sostitutiva.doc
Ultimo aggiornamento:	12-7-2008
Data creazione:	01-06-2008
Autore:	Assistenza SMAP
Revisore:	Dott. Salvatore Caggese

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina ii

Aggiornamenti e revisioni

Release 1.01 (Luglio 2008)

Data	Ver.	Decorrenza	Comunicazione	Paragrafo	Titolo Paragrafo	Descrizione modifica
19/6/08	1.0	01/7/08				
01/7/08	1.1	01/7/08				Revisione alla luce di pareri e chiarimenti: 1) Lavoro supplementare solo se la percentuale di part time rimane invariata o aumenta rispetto a quella in essere al 28/5/2008; 2) I 3.000 euro vengono considerati al netto dei contributi e al lordo dell'imposta sostitutiva
12/7/08	1.2	12/7/2008				Revisione alla luce della circolare 49/E

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina iii

Indice dei contenuti

1	PREMESSA	4
2	DUBBI E PERPLESSITÀ E IPOTESI ALTERNATIVE	5
3	AMBITO DI APPLICAZIONE	7
3.1	Le opzioni dello SMAP	7
3.2	Come escludere una ditta	8
3.3	Come escludere un dipendente	8
3.4	Reddito 2007	8
3.5	Nuovi assunti: Reddito 2007 e importi detassati	9
3.6	Richiesta di non applicazione	9
4	LE SOMME ASSOGGETTABILI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	10
4.1	Principio di competenza o di cassa	10
4.2	Il limite dei 3.000 euro lordi	11
4.3	Le prestazioni di lavoro straordinario	12
4.4	Le prestazioni di lavoro supplementare e clausole elastiche	14
4.5	La retribuzione premiante	15
5	LE MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI IMPONIBILI FISCALI	17
5.1	Imponibile imposta sostitutiva	17
5.2	Imponibile mensile tassazione ordinaria	18
5.3	Imponibile annuale tassazione ordinaria	18
5.4	Ceck-list	18
5.5	Nuove voci aggiunte nel prontuario dello SMAP	19
5.6	Riporto delle voci in F24	19
6	IL COMPUTO AI FINI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	22
7	I RIFLESSI SUL CUD/770 DEL DIPENDENTE	23
8	APPENDICE NORMATIVA	24
8.1	Art. 2 del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93	24
8.2	Artt. 3-4-5 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66	25

1 PREMESSA

Il Decreto legge 93 del 27/5/2008 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/5/2008 ed entrato in vigore il 29/5/2008, attualmente in discussione in Parlamento) recante misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro prevede che: salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:


a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.


Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro.

L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.


	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 5

2 Dubbi e perplessità e ipotesi alternative

Tetto dei 30.000 euro (Reddito da lavoro dipendente)	Devo includere il reddito a tassazione ordinaria?	SI	Parere unanime
	Devo includere gli arretrati assoggettati a tassazione separata?	NO	
	Devo includere il Tfr?	NO	
	Se il dipendente non ha prodotto reddito da lavoro dipendente nel 2007, può usufruire della detassazione?	SI	
Tetto dei 3.000 euro lordi	Al lordo dei contributi obbligatori?	NO	
	Al lordo dell'imposta sostitutiva ma al netto dei contributi obbligatori	SI	(esistono opinioni diverse)
	I 3.000 euro devono intendersi per anno ed essere quindi rapportati a 6 mesi nel 2008(1.500 euro)?	NO	
	I 3.000 euro devono essere considerati al lordo dei contributi e i contributi non devono essere dedotti sull'imponibile dell'imposta sostitutiva, ma sull'imponibile ordinario?	NO	(esistono pareri favorevoli)
	La circolare n. 49 del 11/7/2008 non scioglie tutti i dubbi "Il limite reddituale suddetto deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10%" Non chiarisce se al netto o al lordo dei contributi. Noi riteniamo che debba essere considerato al netto dei contributi in virtù della normativa generale sulla formazione del reddito da lavoro dipendente.		
Principio di competenza o di cassa	Straordinario per competenza (effettuate nel periodo) e per cassa (pagate nel periodo)?	SI	Parere unanime
	Straordinario solo per competenza?	NO	
	Straordinario solo per Cassa?	No	
	Lavoro supplementare per competenza (effettuate nel periodo) e per cassa (pagate nel periodo)?	SI	Parere unanime (con le limitazioni previste dalla norma)
	Lavoro supplementare solo per competenza?	NO	
	Lavoro supplementare per cassa?	NO	
	Rettibuzione premiante per competenza?	NO	Parere unanime
	Rettibuzione premiante per cassa?	SI	
Straordinario	Solo se oltre le 40 ore (Straordinario legale)?	NO	Parere unanime
	Solo se oltre l'orario contrattuale normale? (straordinario contrattuale)	SI	
	Lo straordinario forfettario deve essere incluso? (Resta da capire se per un capo reparto per il quale non viene rilevato lo straordinario sul foglio presenze, se occorra o meno rilevarlo: pensiamo di sì.	SI	Se a fronte di una prestazione di lavoro straordinario
Rettibuzione premiante	Quali voci includere e con quale criterio?	??	Il criterio generale è quello fissato dalla normativa. Ognuno deve scegliere, caso per caso, se includere o meno la voce, alla luce anche dei chiarimenti

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 6

			forniti dalla circolare n. 49/2008.
	Contrattazione di secondo livello (se legata all'andamento del settore nella provincia) rientra?	SI	Pensiamo possa farsi riferimento alle stesse voci assoggettate in precedenza al regime della decontribuzione.

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 7

3 Ambito di applicazione

Soggetti interessati alla nuova disciplina sono tutti i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal contratto di lavoro subordinato utilizzato. Sono escluse le aziende della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 165/2001¹; vale a dire, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Dovrebbero, invece, rientrare nel campo di applicazione della norma le società privatizzate a prevalente (o totale) capitale pubblico; ciò in considerazione del fatto che queste strutture conservano comunque la natura privata.

Possono beneficiare della detassazione delle somme per incrementare la produttività i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro; si tratta, degli emolumenti di cui all'articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi.


Pertanto, non possono beneficiare di questa disposizione agevolativa i titolari dei redditi di lavoro assimilato a quello di dipendente come, ad esempio, gli amministratori di società qualora siano destinatari di forme di compenso incentivante.

3.1 Le opzioni dello SMAP

Nello SMAP sono state attivate le opzioni 82 e 83 che consentono rispettivamente di abilitare o disabilitare il calcolo dell'imposta sostitutiva per alcune ditte o per alcuni dipendenti.

SMAP → Studio di Consulenza → Opzioni

¹ Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112 (*Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001*) Art. 1 comma 2: Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 8

Le opzioni sono impostate in modo tale da considerare incluse nel regime tutte le ditte e tutti i dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro non dipendente che per normativa sono esclusi.

3.2 Come escludere una ditta

Per escludere un ditta dal calcolo è sufficiente indicarla come esclusa nel dettaglio dell'opzione 82. Una ditta va esclusa se non rientra nell'ambito della normativa.

3.3 Come escludere un dipendente

Per escludere un dipendente dal calcolo è sufficiente indicarlo come escluso nell'opzione 83. Di norma un dipendente è sempre incluso **“Salvo rinuncia scritta del dipendente stesso”**.

3.4 Reddito 2007


Per tutti i dipendenti in forza ad oggi occorre verificare che il reddito da lavoro dipendente per l'anno 2007 non sia stato superiore a 30.000 euro, in particolare la verifica, tramite dichiarazione del dipendente va fatta per i dipendenti assunti nel corso del 2007 e del 2008 e per tutti i dipendenti con rapporto di lavoro part time.

Se il sostituto di imposta che applica il beneficio non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il lavoratore deve attestare per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

Si possono quindi verificare le seguenti situazioni²:

1. lavoratore che nel corso del 2007 è stato dipendente per l'intero periodo di imposta presso il datore di lavoro che applica il beneficio: non è prevista alcuna dichiarazione da parte del lavoratore;
2. lavoratore che nel corso del 2007 è stato dipendente per una parte del periodo di imposta presso il datore di lavoro che applica il beneficio: non è prevista alcuna dichiarazione da parte del lavoratore anche se essa appare opportuna per la determinazione del diritto al beneficio fiscale;
3. lavoratore che nel corso del 2007 è stato dipendente per l'intero periodo di imposta presso un datore di lavoro diverso da quello che applica il beneficio: il lavoratore deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta il reddito percepito;

² Cfr. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro circolare n. 6 del 30 giugno 2008

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 9

4. lavoratore che nel corso del 2007 non ha prestato attività di lavoro dipendente: non è prevista alcuna dichiarazione da parte del lavoratore; non è prevista alcuna dichiarazione da parte del lavoratore nche se essa appare opportuna per la determinazione del diritto al beneficio fiscale.

Nel caso di cessazione del rapporto durante il semestre di sperimentazione, il sostituto di imposta comunica al lavoratore la parte di reddito su cui è stata applicata l'imposta sostitutiva. Nello SMAP la comunicazione al dipendente viene fatta mensilmente esponendo sul cedolino il tetto raggiunto.

Nello SMAP abbiamo predisposto un apposito modulo da consegnare al dipendente per la rilevazione del reddito relativo al 2007.

SMAP → Pratiche (rtf) → Inserisci → Reddito 2007

La procedura seleziona in automatico i dipendenti nuovi assunti (a partire dal 2007) e i dipendenti part time.

3.5 Nuovi assunti: Reddito 2007 e importi detassati

Nella pratica di assunzione abbiamo aggiunto un modello in cui il dipendente nuovo assunto dichiara il reddito del 2007 e l'eventuale importo già assoggettato ad imposta sostitutiva dal nuovo datore di lavoro.

SMAP → Pratiche (rtf)

3.6 Richiesta di non applicazione


Il dipendente può richiedere, per iscritto, la non applicazione della normativa. Nello SMAP è possibile stampare l'apposito modello da far firmare al dipendente.

SMAP → Pratiche (rtf) → Inserisci → Richiesta di non applicazione

In assenza di rinuncia espressa da parte del dipendente, il sostituto d'imposta, ricorrendone i presupposti, procede all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Ciò non toglie, tuttavia, che il sostituto d'imposta, ove riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, applichi la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente³.

³ Agenzia delle Entrate, Circolare nr. 49 dell'11 luglio 2008, pp.9-10

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 10

4 Le somme assoggettabili ad imposta sostitutiva

Rispettando il limite complessivo di 3.000 euro lordi, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva le somme erogate a livello aziendale per uno dei seguenti titoli:

- per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
- per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

4.1 Principio di competenza o di cassa

In base al tenore letterale dell'art. 2, comma 1, del *decreto*, con riferimento alle prestazioni di lavoro di cui alle lettere a) e b) (prestazioni di lavoro straordinario e prestazioni di lavoro supplementare o rese in funzione di clausole elastiche), l'imposta sostitutiva si applica sui compensi relativi a prestazioni effettuate dal dipendente nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008, a condizione che nel medesimo periodo (fermo restando quanto si dirà in tema di cassa allargata) detti compensi vengano effettivamente erogati dal sostituto d'imposta⁴.


Pertanto, e in via esemplificativa, lo straordinario e il lavoro supplementare effettuati a giugno 2008 e pagati a luglio 2008, così come quello effettuato a dicembre 2008 ma pagato dopo il 12 gennaio 2009 (principio di cassa allargata) devono essere esclusi dalla tassazione agevolata. Lo straordinario e il supplementare effettuati a dicembre 2008 e retribuiti entro il 12 gennaio 2009 rientreranno invece nel regime agevolato.

Per quanto concerne i premi di produttività di cui al punto c) della disposizione in commento, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva rileva esclusivamente il momento di erogazione delle somme, che deve collocarsi tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2008 (ovvero 12 gennaio 2009), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti.

Lo SMAP considera le voci inserite nei cedolini dal periodo di paga luglio 2007 nel seguente modo:

Straordinario	Solo se la data di calcolo è compresa tra il 1 luglio e il 31 dicembre ed è stato erogato nel periodo
Supplementare	Solo se la data di calcolo è compresa tra il 1 luglio e il 31 dicembre

⁴ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 49 dell'11 luglio 2008, pp. 6-7

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 11

	ed è stato erogato nel periodo
Retibuzione premiante	Se erogate nel periodo

Ovviamente occorre considerare soltanto i cedolini relativi ai periodi di paga intercorrenti tra luglio 2008 e dicembre 2008. Per il periodo di paga relativo a dicembre 2008 occorre fare le seguenti considerazioni: se pagato entro il 12 gennaio rientra nella norma, se pagato oltre il 12 gennaio diventa competenza 2009, pertanto non rientra nella norma del 2008.

Analogamente gli straordinari effettuati in giugno e pagati in luglio non rientrano nella norma e vengono esclusi anche gli straordinari effettuati in dicembre e pagati con la mensilità di gennaio.

4.2 Il limite dei 3.000 euro lordi

Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale.


Abbiamo inteso l'espressione "3.000 euro lordi" nella forma di "3.000 euro al netto dei contributi obbligatori per legge e al lordo dell'imposta sostitutiva":

[...]2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
[..]

Infatti se noi consideriamo 3.000 euro al lordo dei contributi in realtà non possono mai diventare 3.000 euro che non concorrono alla formazione del reddito in quanto $(3.000 \text{ meno il } 9,19 = 2724,30)$ avremmo un tetto massimo di 2724,30 euro. Per cui è molto probabile che per "3.000 euro lordi" debba intendersi al lordo dell'imposta sostitutiva ma al netto dei contributi obbligatori⁵.

Resta soltanto da chiarire se l'imponibile dell'imposta sostitutiva debba essere calcolato al netto dei contributi, come noi pensiamo, oppure al lordo dei contributi. Se così fosse la deduzione dei contributi obbligatori sugli importi assoggettati ad imposta sostitutiva graverebbe

⁵ In tal senso si è espressa anche la **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro** con la circolare nr. 6 del 30 Giugno 2008 "[...] Il richiamo all'importo "lordo" deve intendersi riferito al lordo della sola imposta sostitutiva e non del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori. Questa interpretazione è confermata dal successivo comma 2 in cui si fa riferimento ai "redditi di cui al comma 1"; l'espresso riferimento si "redditi" del comma 1 porta ad escludere l'applicazione sull'importo di 3.000 euro della trattenuta previdenziale posta a carico del lavoratore.[...]"

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 12

interamente sull'imobile fiscale della tassazione ordinaria, ma non su quello dell'imposta sostitutiva⁶.

E' indubbio però che i 3.000 euro devono intendersi cumulativi per tutto l'anno 2008. Per cui in presenza di nuove assunzioni a decorrere dal mese di luglio occorre tener presente quanto già fatto da altri sostituti di imposta.

In presenza di più rapporti di lavoro con la stessa ditta lo SMAP cumula automaticamente quanto già assoggettato ad imposta sostitutiva nel precedente rapporto con le somme da assoggettare nel nuovo rapporto di lavoro.

In presenza invece di un precedente rapporto di lavoro con ditta diversa l'operatore deve inserire quanto dichiarato dal dipendente nell'archivio storico "Rapporti con altri datori di lavoro".

SMAP → Archivio rapporti di lavoro → Storico → Rapporto con altro datore di lavoro
SMAP → Archivio prospetti paghe → Prospetti paghe → Storico → Rapporto con altro datore di lavoro
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Per tutte le tipologie di rapporto di lavoro PER TUTTI </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Ctr Ivs aggiuntivo (1%) <input type="text"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Giorni Deduzione Base (Sino al 2006) <input type="text"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Add Comunale Acconto <input type="text"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Imponibile Lordo imposta sostitutiva <input type="text"/> </div> </div> </div>


4.3 Le prestazioni di lavoro straordinario

Per quanto riguarda gli straordinari si ricorda che gli stessi, ai sensi di quanto stabilito dal citato decreto n. 66/2003, sono determinati su base settimanale ovvero su base giornaliera nell'eventualità in cui il contratto collettivo abbia fissato un orario normale giornaliero.

Si ritiene che rientrino nell'alveo degli emolumenti agevolati anche gli straordinari forfetizzati tenuto conto del fatto che tale modalità di riconoscimento dell'importo non altera la natura dell'importo erogato. È necessario, tuttavia, dimostrare un'effettiva prestazione straordinaria svolta dal lavoratore ai sensi del citato decreto n. 66/2003⁷.

⁶ Agenzia delle Entrate, Circolare nr. 49 dell'11 luglio 2008, " [...]L'imposta sostitutiva è applicata agli emolumenti in commento, entro il limite di importo complessivo non superiore a 3.000 euro, erogati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008. Il limite reddituale suddetto deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10 per cento."

⁷ Tra i profili di rilevanza giuslavoristica si pone il problema, in primo luogo, di definizione del concetto di lavoro straordinario. Il comma 1, lett. a), del *decreto* rinvia, genericamente, a prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003, ragione per cui la tassazione agevolata troverà applicazione non solo alle

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 13

prestazioni straordinarie rese oltre la 40^a ora (c.d. nozione legale) ma anche oltre il minor limite stabilito dai contratti collettivi.

A questo riguardo si ricorda infatti che il decreto legislativo n. 66 del 2003, all'articolo 1, comma 2, lett. c), definisce «*“lavoro straordinario” il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3*». In base all'articolo 3, a sua volta, *«l'orario normale è fissato in 40 ore settimanali; i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno»*.

La precisazione “ai fini contrattuali” contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003 è stata ribadita dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 8 del 2005, secondo cui *«i contratti collettivi possono stabilire che la durata dell'orario normale sia ridotta rispetto al limite legale delle 40 ore. Questa facoltà ha ad oggetto una riduzione d'orario valida ai soli fini contrattuali»*.

Qualora il contratto collettivo preveda una durata minore dell'orario normale, è evidente che le prestazioni lavorative svolte al di là dell'orario indicato dai contratti come “normale” rientrano, ai fini contrattuali e pertanto anche ai fini del calcolo della retribuzione, nella definizione di “lavoro straordinario”. La stessa circolare, al riguardo, precisava infatti *«il lavoro straordinario deve essere computato separatamente dal computo del lavoro normale e deve essere retribuito con una maggiorazione, rispetto al lavoro normale, il cui ammontare è stabilito dalla contrattazione collettiva. Quest'ultima può disporre che, in aggiunta o in alternativa alla maggiorazione retributiva, i lavoratori possano usufruire di riposi compensativi»*. 13

Sono i contratti collettivi, infatti, a stabilire la retribuzione che deve essere versata a titolo di straordinari e a definire quando – proprio a questi fini – il lavoro deve essere considerato tale, così come avviene anche per il caso di lavoro supplementare nel part-time.

Allo stesso modo, la circolare n. 8 del 2005, dopo aver dato atto che *«nel nostro ordinamento non vige più, pertanto, un limite positivo alla durata giornaliera del lavoro ma, semmai, un limite che può ricavarsi, a contrario, dal combinato disposto dagli articoli 7 e 8 del decreto nella misura di 13 ore giornaliere, ferme restando le pause»* e che *“Tale individuazione risulta conforme al dettato costituzionale che impone alla legge di definire la durata massima della giornata lavorativa»*, chiarisce che *«la limitazione positiva della durata della prestazione lavorativa giornaliera, benché non sia disposta per legge, potrebbe essere disposta dalla autonomia privata, ma ai soli fini contrattuali, imponendo un limite anche alla modulazione, pertanto alla flessibilità, dell'organizzazione del lavoro nella sue caratteristiche temporali»*.


Pertanto, ove la autonomia privata preveda un limite alla durata giornaliera della prestazione lavorativa, la prestazione eccedente va considerata, “ai fini contrattuali”, e dunque dal solo punto di vista retributivo, come “straordinario” e, come tale, non può pertanto non rientrare nel regime di tassazione agevolata previsto dal decreto.

La precisazione che tale limitazione vale ai fini contrattuali, e non a quelli legali, chiarisce proprio l'aspetto del computo della retribuzione. Il fatto che l'eventuale limite stabilito dai contratti collettivi in misura inferiore alle 40 ore settimanali valga a soli fini contrattuali, serve invece a chiarire che di tale eventuale inferiore limite non si debba tener conto, invece, a fini sanzionatori, di adempimenti amministrativi o del rispetto di determinate norme di legge.

Si deve ulteriormente precisare che, come già ribadito dalla circolare n. 8 del 2005, la possibilità di ridurre il limite normale della attività lavorativa settimanale non spetta ai soli contratti collettivi nazionali, bensì anche ai contratti territoriali e aziendali, purché stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Ove pertanto i contratti collettivi, anche di secondo livello o aziendali, prevedano che una retribuzione abbia carattere straordinario, ovvero che determinati emolumenti siano corrisposti *«in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa»*, come avviene anche per gli straordinari forfetizzati, ad esempio a personale di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2003 (tra cui i “capi reparto” in quanto rivestano compiti propri del personale direttivo o comunque con potere di decisione autonomo), troverà applicazione il regime di tassazione agevolata benché si tratti di personale al quale non si applicano – ai fini normativi, ma non certo contrattuali – i limiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003. Anche lo straordinario forfetizzato, reso oltre l'orario normale di lavoro previsto dal decreto legge n. 66 del 2003 o dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale applicabile rientra dunque nel regime di tassazione agevolata.

Compensi, premi o gettoni corrisposti a fronte di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo (ordinario o di legge) e festivi, rientrano nello speciale regime di tassazione, nella misura in cui si tratta di compensi erogati per

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 14

Nel prontuario voci dello SMAP lo straordinario è classificato nelle seguenti classi:

10	Lavoro straordinario
11	Lavoro straordinario notturno
12	Lavoro straordinario festivo
13	Lavoro straordinario notturno festivo

Pertanto tutte le voci raggruppate nelle suddette classi concorrono alla formazione dell'imponibile lordo da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Se qualcuna delle voci delle suddette classi non deve essere assoggettata a imposta sostitutiva (per esempio lo straordinario forfettario) occorre inserire la voce nel raggruppamento di esclusione (Classe 904 – Voce 7163).

4.4 Le prestazioni di lavoro supplementare e clausole elastiche

Per quanto riguarda i rapporti part time sono agevolati sia il lavoro supplementare sia le ore svolte in applicazione delle clausole elastiche; tuttavia, in entrambi i casi il beneficio spetta solo ai contratti che risultino stipulati prima del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del decreto n. 93/2008)⁸.

In altri termini, il legislatore ha voluto agevolare i rapporti a tempo parziale esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge relativamente all'orario già fissato a quella data.

Pertanto, non rilevano ai fini del riconoscimento dell'agevolazione eventuali variazioni in riduzione dell'orario di lavoro di rapporti già a tempo parziale alla data del 29 maggio 2008 e concordate tra le parti dopo tale data⁹.

L'esclusione dei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del provvedimento trova giustificazione nella volontà di prevenire comportamenti elusivi da parte del datore di lavoro e del lavoratore, attraverso la stipula di un contratto individuale con orario "base" ridotto, per incrementare il numero di ore di lavoro supplementare su cui verrebbe applicata la tassazione ridotta.


Nello SMAP vengono effettuati i seguenti controlli:

- 1) il rapporto di lavoro deve essere iniziato prima del 29/5/2008;

prestazioni di lavoro straordinario ai sensi del comma 1, lett. a), o siano comunque riconducibili alla ipotesi di cui al comma 1, lett. c). Tratto da: **Agenzia delle Entrate**, *Circolare nr. 49 dell'11 luglio 2008*

⁸ Con riferimento invece a prestazioni di lavoro a tempo parziale, la misura di cui al comma, 1, lett. b) del decreto deve intendersi riferita – per identità di *ratio* – sia al lavoro supplementare sia con riferimento alle prestazioni rese in funzione di clausole elastiche: in entrambi i casi è infatti richiesto al lavoratore di svolgere una prestazione lavorativa eccedente rispetto all'orario inizialmente concordato. Tuttavia, in entrambi i casi, e al fine di evitare comportamenti fraudolenti, il beneficio spetta unicamente ai lavoratori il cui contratto di lavoro sia stato stipulato (ovvero trasformato) prima del 29 maggio 2008, data di entrata in vigore del decreto. Tratto da: **Agenzia delle Entrate**, *Circolare nr. 49 dell'11 luglio 2008*

⁹ Cfr. **Fondazione studi Consulenti del Lavoro** *circolare n. 6 del 30 giugno 2008*

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 15

- 2) La percentuale di part time in essere al 28/5/2008 non ha subito decrementi a partire dal 28/5/2008 sino al 31/12/2008 (in presenza di decremento il lavoro supplementare viene escluso a partire dal 1 luglio 2008, anche se il decremento è avvenuto in periodi di paga successivi).

Nel prontuario voci dello SMAP il lavoro supplementare e le clausole elastiche sono classificate nelle seguenti classi:

8	Lavoro supplementare
---	----------------------

Pertanto tutte le voci raggruppate nelle suddette classi concorrono alla formazione dell'imponibile lordo da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Se qualcuna delle voci delle suddette classi non deve essere assoggettata a imposta sostitutiva occorre inserire la voce nel raggruppamento di esclusione (Classe 904 – Voce 7163).


4.5 La retribuzione premiante

Per quanto riguarda invece gli elementi retributivi premianti di cui al comma 1, lett. c), essi riguardano tutti gli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa. Rientrano pertanto nella misura, a titolo esemplificativo, premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di «banca delle ore», indennità di reperibilità o di turno, premi e somme corrisposte una tantum ecc., là dove, ovviamente, comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siano legati alla competitività e redditività della impresa¹⁰.

Le somme di cui al comma 1, lett. c), non devono essere necessariamente previste in contratti collettivi, ma possono anche essere previste in modo unilaterale dal datore di lavoro purché siano documentabili (per esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta).

Il presupposto per la concessione del beneficio è che la somma corrisposta, anche se continuativa, sia riconducibile ad elementi di determinazione periodica, ancorché si tratti di situazioni già strutturate e consolidate prima della entrata in vigore del decreto. Per rientrare nel regime di tassazione agevolata gli incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa non devono dunque essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dalla impresa.

¹⁰ Cfr. Circolare 49 del 11 luglio 2008, Agenzia delle Entrate pp.15-17

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 17

5 Le modalità di calcolo degli imponibili fiscali


Tenuto conto che il Decreto Legge deve essere ancora convertito e tenuto conto che non esiste ancora una circolare illustrativa, nello SMAP abbiamo scelto di implementare un calcolo annuo tutti i mesi e non di ragionare mese per mese, in quanto, alla luce dei chiarimenti che man mano verranno forniti, potremo decidere di includere ulteriori voci o di escludere voci che in un primo momento avevamo deciso di includere.

La procedura effettua mensilmente sempre il calcolo annuo dell'imposta sostitutiva dovuta, inserendo nel cedolino del mese le differenze in più o in meno rispetto a quanto fatto nei cedolini precedenti, correggendo in automatico il relativo imponibile fiscale.

5.1 Imponibile imposta sostitutiva

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA		
Per il rapporto corrente	Emolumenti lordi già assoggettati in precedenti rapporti di lavoro con altre ditte	
Per ogni cedolino a partire dal periodo di paga luglio 2008 sino al cedolino del periodo di paga corrente	+Sommatoria delle voci di straordinario	
	+Sommatoria delle voci di lavoro supplementare (se ammesse)	
	+Sommatoria delle voci di retribuzione premiante	
	- (meno) i contributi dovuti (per ogni cedolino)	
	=Imponibile al netto dei contributi per ogni cedolino	
	Verifica del tetto dei 3.000 euro lordi	
	<i>La sola parte non eccedente il tetto dei 3.000 euro lordi e relativa al cedolino corrente costituisce l'imponibile della imposta sostitutiva relativa al cedolino in esame</i>	La sommatoria è uguale all'imponibile annuo da assoggettare ad imposta sostitutiva

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNUA		
Imponibile	x 10%	= Imposta annua dovuta

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 18

RIPORTO NEL CEDOLINI DEI VALORI MENSILI		
Imposta annua	- (meno) imposta trattenuta in cedolini precedenti	= Debito (o credito) del periodo
Imponibile annuo	- (meno) imponibile considerato in cedolini precedenti	= Imponibile imposta sostitutiva del cedolino corrente

5.2 Imponibile mensile tassazione ordinaria


IMPONIBILE FISCALE ORDINARIO		
Imponibile fiscale mensile determinato secondo le regole ordinarie comprensivo delle voci assoggettate ad imposta sostitutiva	- (meno) Imponibile mensile assoggettato ad imposta sostitutiva	= Imponibile fiscale ordinario del mese

5.3 Imponibile annuale tassazione ordinaria

IMPONIBILE FISCALE IN SEDE DI CONGUAGLIO		
Imponibile fiscale annuo determinato secondo le regole ordinarie comprensivo delle voci assoggettate ad imposta sostitutiva	- (meno) Imponibile annuo assoggettato ad imposta sostitutiva	= Imponibile fiscale tassazione ordinaria

5.4 Ceck-list

Opzioni	Opzione 82-83	Verificare l'impostazione	
Aziende	Requisiti	Escludere dal calcolo le aziende che per natura sono escluse dalla normativa	Opzione 82
Dipendenti	Richieste	Analizzare le richieste di non applicazione ricevute	Opzione 83
Dipendenti	Requisiti	Verifica del requisito per Reddito di lavoro dipendente <= 30.000 euro. Controllo della documentazione	Storico reddito 2007

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 19

Lavoro straordinario	Classi 10-11-12-13	Verificare che tutte le voci siano congruenti con la normativa. Le voci incongruenti devono essere indicate come escluse nella voce di raggruppamento 7163.	Prontuario voci
Lavoro supplementare	Classe 8	Verificare che tutte le voci siano congruenti con la normativa. Le voci incongruenti devono essere indicate come escluse nella voce di raggruppamento 7163.	Prontuario voci
Altre voci	Classe 904- Voce 7157	Inviduare le voci (Premi di risultato ed altre) da assoggettare alla nuova normativa e inserirle nell'apposito raggruppamento	Prontuario voci


5.5 Nuove voci aggiunte nel prontuario dello SMAP

Classe	Voce	Descrizione	Funzione
904	7157	Imposta sostitutiva - altre voci	Raggruppa tutte le voci (ad eccezione di lavoro straordinario e supplementare) che devono essere assoggettate ad imposta sostitutiva
904	7163	Imposta sostitutiva - Voci escluse	Raggruppa eventuali voci delle classi 8-10-11-12-13 che devono essere escluse dall'imposta sostitutiva
91	7158; 7172; 7173; 7174; 7175	Imposta sostitutiva (DL 93/2008)	Contiene gli importi (a debito o a credito) relativi all'imposta sostitutiva e relativo imponibile
901	7159	Imposta sostitutiva – Emolumenti lordi	Contiene l'importo lordo del periodo assoggettato ad imposta sostitutiva
902	7160	Imposta sostitutiva – Oneri deducibili	Contiene l'importo dei contributi dedotti in sede di calcolo dell'imposta sostitutiva
107	7161	Imposta sostitutiva – Imponibile lordo annuo	Evidenza sul cedolino il progressivo lordo annuo ai fini della verifica del tetto dei 3.000 euro
901	7162	Imposta sostitutiva – Imponibile netto del mese	Evidenzia l'imponibile netto del mese

5.6 Riporto delle voci in F24

Per consentire il versamento di tale imposta sostitutiva, tramite modello F24, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo¹¹:

¹¹ Risoluzione Agenzia delle Entrate nr. 278/E dell'8 luglio 2008

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 20


- “1053” denominato “Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”;
- “1604” denominato “Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”;
- “1904” denominato “Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”;
- “1905” denominato “Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”;
- “1305” denominato “Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”;

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

Il sostituto d’imposta può compensare l’imposta sostitutiva con altre ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, recante “*norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare significativo*”.

Cogliamo l’occasione per ricordare che nello SMAP l’aggancio alla tipologia di ritenuta da applicare si trova nell’inquadramento fiscale del dipendente.


SMAP → Archivio rapporti di lavoro → (Scelta) Ditta → (Scelta) Dipendente → (botone) Inq Fiscale

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 21

Definizione del trattamento fiscale del rapporto di lavoro

Progr.	Valido Dal	cod.	Trattamento fiscale	cod.	Tipo ritenuta	% se fissa (1)	Irpef Sospesa (Y/n)	Add.nali in unica (2)	Comune del domicilio fiscale diverso da quello presente																				
1	17/09/01	3	Rit. scaglionati mens	1	Generalità delle	.00	N	N	N																				
Tipologia delle ritenute e codice tributo																													
Trova <input type="text"/> %																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Cod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Generalità delle aziende</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Impianto in sicilia</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Impianto in Sardegna</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Impianto in Valle D'aosta</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Impianto fuori SI SA VA</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Soci coop</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Co.co.co.</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Lavoratori autonomi</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Irpef sospesa</td> <td>99</td> </tr> </tbody> </table>										Descrizione	Cod	Generalità delle aziende	1	Impianto in sicilia	2	Impianto in Sardegna	3	Impianto in Valle D'aosta	4	Impianto fuori SI SA VA	5	Soci coop	6	Co.co.co.	7	Lavoratori autonomi	8	Irpef sospesa	99
Descrizione	Cod																												
Generalità delle aziende	1																												
Impianto in sicilia	2																												
Impianto in Sardegna	3																												
Impianto in Valle D'aosta	4																												
Impianto fuori SI SA VA	5																												
Soci coop	6																												
Co.co.co.	7																												
Lavoratori autonomi	8																												
Irpef sospesa	99																												

In presenza delle tipologie 2,3,4,5 la procedura aggancerà le voci ed i relativi codici tributo da esporre in cedolino e da portare in F24.

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 22

6 Il computo ai fini delle prestazioni assistenziali

La norma prevede che l'importo agevolato non concorre alla determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro.

L'importo agevolato non si computa, dunque, nel calcolo della quota Ise e Isee.

Si ricorda che l'Ise (indicatore della situazione economica) e l' Isee (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri per conoscere la situazione economica del richiedente, utilizzati da Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, Asl, scuole, università ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità .


La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all'Inps che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale.

In caso di nucleo familiare la norma prevede espressamente che le somme agevolate si computino “entro il limite massimo di 3.000 euro”.

Pertanto, se due coniugi beneficiano entrambi della detassazione nei rispettivi rapporti di lavoro, sarà possibile escludere tale reddito dal calcolo Isee solo nei limiti di 3000 euro complessivi.

Per tutte le altre prestazioni che non fanno riferimento a questi indicatori (il caso più comune sono gli assegni per il nucleo familiare) la norma prevede l'espresso computo nel reddito complessivo del contribuente. Sono fatte salve le prestazioni in godimento sulla base del reddito dichiarato nel corso del 2007¹².


¹² Ibidem p.6

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 23

7 I riflessi sul cud/770 del dipendente

L'imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, semprechè ovviamente ne ricorrano i presupposti. L'imposta sostitutiva può essere oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente *“norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”*.

Il sostituto d'imposta deve indicare separatamente nel CUD la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l'importo di quest'ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente. Il sostituto deve altresì indicare nel CUD, al fine di consentire i necessari controlli sulla corretta fruizione del beneficio, la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l'agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 24

8 Appendice normativa

8.1 Art. 2 del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93

Pubblicato sulla G.U. nr. 124 del 28/5/2008. Data di entrata in vigore 29/5/2008

Art. 2.

Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;


c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 25

6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) e' soppressa.

8.2 Artt. 3-4-5 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66

Art. 3

Orario normale di lavoro

1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

Art. 4


Durata massima dell'orario di lavoro

1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unita' produttive che occupano piu' di dieci dipendenti il datore di lavoro e' tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalita' per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.

Art. 5

Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalita' di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.

	Titolo: Imposta sostitutiva	Codice IS	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 12/07/2008	Pagina 26

4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e' inoltre ammesso in relazione a:

- a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attivita' produttiva, nonche' allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.

5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.